

**SOCIETÀ - DIRITTI - RELIGIONI**

---

*Collana diretta da*  
**GAETANO DAMMACCO**

**9**

**Tutela giuridica del minore  
e  
uso consapevole di Internet**

*a cura di*  
**Gaetano Dammacco**



**Cacucci Editore - Bari**

a cura di  
Gaetano Dammacco

**Tutela giuridica del minore  
e  
uso consapevole di Internet**



Cacucci Editore - Bari

# INDICE

## *TUTELA GIURIDICA DEL MINORE E USO CONSAPEVOLE DI INTERNET*

G. DAMMACCO

### **Premessa. Tutela giuriudica del minore e uso consapevole di Internet**

1. Il punto di partenza.	Pag.	7
2. Descrizione dei temi del progetto di ricerca.	»	8
3. La ricerca	»	11

C. NOTARSTEFANO

### **Orientamenti giuridico-istituzionali dell'Unione europea in tema di diritti dei minori e uso consapevole di Internet e delle tecnologie *on-line***

1. Introduzione.	»	13
2. Orientamenti per una strategia di tutela dei diritti dei minori.	»	16
3. Settori prioritari intorno ai quali dovrebbe articolarsi la strategia.	»	20
4. Programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione.	»	24

M. G. CAROLI

### **Internet e minori: implicazioni pedagogiche e iniziative comunitarie, nazionali e regionali**

Introduzione. <i>Internet</i> e le Nuove tecnologie: un approccio basato sui diritti.	»	33
1. Caratteristiche di Internet: potenzialità e possibili rischi	»	35
2. Minori e utilizzo della Rete	»	37
2.1 Modalità di adescamento dei minori in Rete	»	39
2.2 La pedo-pornografia: analisi descrittiva e azioni di contrasto	»	41
2.3 Le influenze della rete sullo sviluppo e sul comportamento dei minori	»	48
3. Sicurezza <i>on-line</i> : le iniziative comunitarie	»	51
3.1 Diritti dei minori in Internet: le iniziative ministeriali	»	56
3.2 Le iniziative delle organizzazioni internazionali, associazioni, enti di ricerca	»	62
3.3 Un'iniziativa significativa in ambito nazionale e comunitario: "Il Progetto Easy"	»	69
Bibliografia	»	76

A. SEBASTIO

<b>Il web e la tutela dei minori</b>	»	79
--------------------------------------	---	----

G. SIDELLA

<b>La tutela giuridica del minore in rete</b>	»	85
---	---	----

F. DAMMACCO

**La tutela penale minorile e internet**

- 1. Le fonti: normative nazionali ed europee. » 91
- 2. Internet e la pornografia minorile » 96

O. CABAJ

**La protezione dei minori dalla pornografia nelle rete internet:  
gli standard polacchi e gli standard internazionali ed europei**

- 1. Introduzione » 103
- 2. Gli standard internazionali ed europei » 104
- 3. La Polonia » 109
- 4. Conclusioni » 113

G. DAMMACCO

**La protezione del minore nel diritto e nelle politiche della Chiesa**

- 1. Necessità di una precisazione terminologica: minore è diverso da infanzia. » 115
- 2. Il bambino come persona: la rilevanza della tutela dell'infanzia nella prospettiva della tutela della famiglia (il minore come soggetto della famiglia). » 118
- 3. Intimità e identità nell'ordinamento canonico. La tutela canonica della persona e del fedele minore. » 120
- 4. L'intimità come diritto fondamentale e l'integrazione nel sistema sociale la pastorale come politica di tutela del minore. » 122

A. CHIRICO

**Mass Media e dimensione informatica nella Chiesa:  
problematiche pastorali e giuridiche**

- 1. La rete telematica e il problema della vigilanza » 126
- 2. L'Autorità preposta al controllo: una questione aperta » 129
- 3. Le norme canoniche tra privacy e telematica » 134

M. R. PICCINNI

**Persona e uso strumentale dell'informatica nella vita della Chiesa**

- 1. La Chiesa Cattolica nel cyberspazio.  
I nuovi orizzonti culturali della missione evangelica. » 141
- 2. Comunicazione sociale, attività educativa  
e promozione dei diritti umani in un mondo digitalizzato. » 146
- 3. Tecnologia al servizio della persona e impegno per un uso  
consapevole di Internet da parte dei più giovani. » 150
- 4. Presenza della Chiesa in rete a supporto degli educatori  
ed a sostegno dei minori. » 154



COSIMO NOTARSTEFANO\*

*Orientamenti giuridico-istituzionali dell'Unione europea  
in tema di diritti dei minori e uso consapevole  
di Internet e delle tecnologie on-line*

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Orientamenti per una strategia di tutela dei diritti dei minori. 3. Settori prioritari intorno ai quali dovrebbe articolarsi la strategia. 4. Programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano internet e altre tecnologie di comunicazione.

## 1. Introduzione

L'uso di Internet e di altre modalità tecnologiche di comunicazione continua ad aumentare notevolmente nell'Unione europea consentendo a tutti i cittadini, tra l'altro, l'accesso a nuove e grandi opportunità di partecipazione, interazione e creatività.

Tuttavia, i rischi per i bambini e l'abuso di tali tecnologie permangono, e i cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti della società continuano a dare origine a nuovi rischi e tipi di abusi.

Ne discende la necessità avvertita in ambito comunitario di adottare misure di protezione dell'integrità fisica, mentale e morale dei bambini (che potrebbe essere compromessa dall'accesso a contenuti inadeguati), che si manifesta nella ferma volontà di:

- riconoscere i minori quali soggetti di diritto a pieno titolo, i cui interessi devono essere tenuti in considerazione in modo specifico in tutte le politiche e le misure adottate dalle istituzioni comunitarie<sup>1</sup>;
- creare strumenti volti a promuoverne i correlati diritti.

La promozione e lo sviluppo di una vera e propria strategia deve procedere attraverso un'affermazione positiva dei diritti dei minori, (ad avere una

\* *Polo Euromediterraneo Jean Monnet* - Università degli Studi del Salento, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Bergamo, C.U.M.

<sup>1</sup> Cfr. due significative indagini promosse nel 2008 dalle istituzioni comunitarie :

- Flash Eurobarometer 235: *"The Rights of the Child. – Analytical report"*, April 2008, The Gallup Organization, 77 p.

- Flash Eurobarometer 248 – *"Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parents' perspective"*, December 2008, The Gallup Organization, 154 p.

famiglia, all'istruzione, all'inclusione sociale, alle cure sanitarie, alle pari opportunità, allo sport, con l'obiettivo di gettare le basi per la creazione di una "società amica dei bambini e a loro misura", in cui i bambini possano sentirsi protetti e protagonisti).

Il quadro legislativo comunitario inteso ad affrontare le sfide poste dai contenuti digitali nella società dell'informazione contiene disposizioni sulla protezione dei minori<sup>2</sup>, sulla tutela della vita privata<sup>3</sup> e sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi<sup>4</sup>.

La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile<sup>5</sup>, stabilisce requisiti minimi a cui gli Stati membri devono attenersi per definire reati e sanzioni adeguate.

Basandosi sulla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana<sup>6</sup>, la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea<sup>7</sup>, definisce orientamenti per l'elaborazione di un'autoregolamentazione su scala nazionale e ne estende l'ambito di applicazione per includervi l'alfabetizzazione mediatica, la collaborazione e lo scambio di esperienze e delle migliori prassi tra organismi di regolamentazione, auto-

<sup>2</sup> Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 332 del 18.12.2007, p. 27).

<sup>3</sup> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, p. 37).

<sup>4</sup> Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (Direttiva sul commercio elettronico in GU L 178 del 17.7.2000, p. 1).

<sup>5</sup> GU L 13 del 20.1.2004, p. 44.

<sup>6</sup> GU L 270 del 7.10.1998, p. 48.

<sup>7</sup> GU L 378 del 27.12.2006, p. 72.

regolamentazione e coregolamentazione e misure per combattere la discriminazione in tutti i mezzi di comunicazione.

In riferimento al Programma *Safer Internet* si segnalano, anche:

- la decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali<sup>8</sup> (il Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1998-2004);

- la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *on-line*<sup>9</sup> (il Piano d'azione per l'uso più sicuro di Internet 2005-2008) hanno permesso di disporre di un finanziamento comunitario che ha contribuito con successo ad incoraggiare una serie di iniziative a valore aggiunto europeo, come dimostrano le valutazioni dei programmi presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni [COM(2001)0690, COM(2003)0653 e COM(2006)0663].

In tale contesto assumono particolare rilievo, oltre a quelli dinanzi citati, i seguenti documenti :

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2007)267 def., Bruxelles, 22.05.2007 - *Verso una politica generale di lotta contro la cybercriminalità* {SEC(2007) 641},{SEC(2007) 642}.

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2006)661 def., Bruxelles, 6.11.2006; *Comunicazione sull'attuazione del programma comunitario pluriennale per promuovere l'uso sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on-line (Safer Internet Plus)*

- Comunicazione della Commissione COM(2006) 367 def., Bruxelles, 4.7.2006, *Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori* - {SEC(2006) 888} {SEC(2006) 889}<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> GU L 33 del 6.2.1999, p. 1.

<sup>9</sup> GU L 149 dell'11.6.2005, p. 1.

<sup>10</sup> Numerosi dibattiti sono stati promossi dal Parlamento europeo (audizione congiunta del 17 aprile 2007) e assieme al primo *Forum* europeo sui diritti dei minori tenutosi a Berlino il 4 giugno 2007, costituiscono strumenti di approfondimento tematico e spunto di riflessione sulle priorità individuate.



## 2. Orientamenti per una strategia di tutela dei diritti dei minori

### a) contesto e mainstreaming

I diritti dei minori costituiscono parte integrante dei diritti dell'uomo che l'Unione europea e i suoi Stati membri sono tenuti a rispettare, in ossequio alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU), in riferimento all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

A ciò si aggiunga che gli Stati membri hanno tutti ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, che costituisce il quadro di riferimento per eccellenza in materia di protezione dei minori pur non essendo dotata di meccanismi sanzionatori che ne garantiscano il rispetto.

L'Unione europea non si è dotata, finora, di una specifica base giuridica in tema di diritti dei minori, anche se è utile annoverare :

- l'articolo 3 del trattato di Lisbona, che dichiara "*l'Unione combatte le discriminazioni e promuove la protezione dei diritti del fanciullo*", e che "*anche nelle sue relazioni con il resto del mondo l'Unione contribuisce alla protezione dei diritti dell'uomo, in particolare di quelli del fanciullo*";

- la decisione dei Capi di Stato e di governo, adottata il 19 ottobre 2007 a conclusione della Conferenza intergovernativa di Lisbona, di rendere giuridicamente vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>11</sup>, il cui articolo 24 disciplina espressamente i "*Diritti del bambino*", e statuisce tra l'altro che "*In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente*".

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione poneva i diritti dei minori al centro dell'attenzione: "*Una particolare priorità consiste nell'efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo*"<sup>12</sup>.

Ma, pur in assenza di una base giuridica specifica, a livello di Unione europea sono stati adottati numerosi strumenti che incidono, direttamente o indirettamente, sui diritti dei minori.

L'obbligo dell'Unione europea di rispettare i diritti fondamentali, com-

<sup>11</sup> GU C 303 del 14.12.2007, p. 1.

<sup>12</sup> Obiettivi strategici 2005-2009. *Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo - Prosperità, solidarietà e sicurezza*, COM (2005)12 def. del 26.1.2005.

presi quelli dei minori, implica non soltanto il dovere generale di astenersi da qualsiasi atto che possa comportarne la violazione, ma anche di integrarli anche nelle politiche attuate in virtù delle diverse basi giuridiche dei trattati (il cosiddetto *mainstreaming*). Inoltre, anche se, come si è detto, non è prevista una competenza generale, i trattati attribuiscono all'Unione diverse competenze particolari che le consentono di adottare azioni positive specifiche per la salvaguardia e la promozione dei diritti dei minori. Ogni misura di questo tipo deve rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità senza invadere la competenza degli Stati membri. Si possono considerare diversi strumenti e metodi, tra cui l'azione legislativa, anche di carattere non vincolante, l'assistenza finanziaria o il dialogo politico.

*b) partecipazione e creazione di una dinamica interistituzionale*

Nell'aprile 2005, la Commissione adottava una comunicazione volta a migliorare la compatibilità delle sue proposte legislative con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali<sup>13</sup>.

Seguiva una relazione elaborata dal Parlamento europeo<sup>14</sup>, con la quale si auspicava il coinvolgimento dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni internazionali specializzate in tali ambiti al fine di poter individuare i possibili rischi che proposte apparentemente innocue possono presentare per i diritti dei minori.

In tema di diritti dei minori, la "partecipazione" rappresenta un concetto chiave quale principio fondamentale di democrazia<sup>15</sup> anche se, nella realtà quotidiana, non sempre viene attuato.

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione *sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione. Metodologia per un controllo sistematico e rigoroso*, COM(2005)172 def. del 27.4.2005. Da essa emerge che la Commissione intende perseguire tre principali obiettivi:

- effettuare una verifica sistematica e rigorosa del rispetto di tutti i diritti fondamentali nella fase di elaborazione delle proposte legislative;
- promuovere «la cultura dei diritti fondamentali»;
- conferire maggiore visibilità, dinanzi alle altre istituzioni e al pubblico, ai risultati del controllo esercitato dalla Commissione in materia di diritti fondamentali.

<sup>14</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2007 sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali nelle proposte legislative della Commissione: metodologia per un controllo sistematico e rigoroso (2005/2169(INI)).

<sup>15</sup> Proprio i minori sono nelle migliori condizioni per individuare e comprendere le minacce e i problemi che li riguardano, in particolare su taluni aspetti di quanto avviene a scuola, nelle strade, nelle associazioni giovanili, o in seno alle famiglie, e non mancano neppure di idee su come apportare dei miglioramenti. Quindi il minore, qualora posto nelle condizioni di esprimere liberamente la sua opinione su qualunque questione lo interessi conformemente al relati-

L'auspicio è che, conformemente a quanto annunciato nella comunicazione, la Commissione, anche avvalendosi delle strutture e delle figure più prossime ai bambini, realizzi un meccanismo di consultazione/coinvolgimento dei minori rapido, efficace ed effettivo per tutte le questioni che li vedono coinvolti direttamente.

Nell'intento di attribuire maggiore visibilità ed efficacia alla protezione dei diritti dei minori<sup>16</sup> diventa altrettanto fondamentale innescare una dinamica interistituzionale in grado di migliorare il funzionamento degli organi che sono già stati creati a tale scopo dalle diverse istituzioni e rafforzando la comunicazione e la cooperazione tra gli stessi e cercando di coordinare tutte le attività, legislative, amministrative, mediatiche e di altra natura, legate alla tutela dei diritti dei minori.

Diventa strategico rinsaldare i legami con le varie istituzioni e organizzazioni internazionali, tra cui il Consiglio d'Europa, che ha realizzato varie iniziative in materia di diritti dei minori (campagne contro la violenza<sup>17</sup>, adozione di diverse raccomandazioni, risoluzioni e convenzioni).

Basti pensare, anche, ad alcune agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'Unicef, che si distingue per la qualità dei suoi studi sugli aspetti più vari della protezione dei diritti dei minori.

Un ruolo di particolare rilievo potrà essere svolto dalla neonata Agenzia per i diritti fondamentali nel creare una rete di lavoro con tali organizzazioni, con l'Alto commissario per i diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa, oltre che con la società civile, o con organismi specializzati quali l'*European Network of Ombudspeople for Children* (ENOC), ottimizzando anche le ricerche in materia di difesa dei diritti dei minori e attingendo all'esperienza, alle conoscenze e informazioni raccolte da altri organi<sup>18</sup>, evitando in tal modo eventuali sovrapposizioni.

vo diritto, sia pronto a farlo anche con ottimi risultati (come testimoniato, dalla consultazione di vaste porzioni, lanciata da Save the Children, sulla comunicazione della Commissione, i cui risultati sono stati diffusi durante l'audizione congiunta del 17 aprile 2007).

<sup>16</sup> L'istituzione di un rappresentante ad alto livello incaricato della protezione dei diritti dei minori è già stata invocata in passato dal Parlamento europeo. Cfr., in particolare, la risoluzione del Parlamento europeo sul traffico di bambini e di bambini-soldato (B5-0320/2003) adottata il 3 luglio 2003.

<sup>17</sup> Dal gennaio 2006, il Consiglio d'Europa si è dotato di un'unità di coordinamento incaricata della promozione dei diritti dei minori e della protezione dei fanciulli contro la violenza [www.coe.int/children](http://www.coe.int/children).

<sup>18</sup> A quanto emerge a livello UE, esistono importanti lacune in materia, e ostacoli ancora più gravi alla raccolta di dati statistici affidabili al di fuori dell'UE, il che significa che dovrebbero essere adottate misure atte a migliorare la raccolta dei dati statistici. La Commissione europea potrebbe prevedere, per esempio, l'estensione del mandato di Eurostat, al fine di inclu-

Oltre all'attuazione e alla valutazione delle strategie, delle politiche e dei programmi mirati per i minori, si attueranno, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, metodi e norme finalizzati a migliorare la comparabilità, l'obiettività e l'affidabilità dei dati a livello europeo<sup>19</sup>.

In riferimento al rafforzamento della cooperazione tra i soggetti interessati e in conformità all'art.10 del regolamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali (che prevede l'istituzione di una "piattaforma dei diritti fondamentali" quale mezzo di scambio delle informazioni e di condivisione delle conoscenze di diversi organismi che operano a favore dei diritti dell'uomo), si prevede la creazione di un "*Forum*". Sarà compito della Commissione organizzare il *Forum*<sup>20</sup> in modo da assicurare un adeguato coinvolgimento dei soggetti interessati, garantendo al tempo stesso un'organizzazione snella ed efficace.

In sintonia con una proposta avanzata dall'UNICEF<sup>21</sup>, il Parlamento eu-

dere un maggior numero di indicatori che riguardino specificamente i minori, in collaborazione con gli Stati membri, i quali dovrebbero anch'essi rafforzare i rispettivi strumenti statistici. La partecipazione dei minori assume in tale ambito assume rilevanza; sarebbe pertanto opportuno prendere in esame mezzi idonei alla raccolta sistematica di informazioni sul loro punto di vista nell'ambito di talune questioni. Le informazioni raccolte dalle linee telefoniche di assistenza ai minori potrebbero essere anch'esse utilizzate. Ovviamente si devono stanziare fondi adeguati e, in tal senso, la Commissione si assume l'impegno di "stanziare le risorse umane e finanziarie necessarie per attuare la strategia proposta".

<sup>19</sup> Articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

<sup>20</sup> A tale scopo, sarebbe auspicabile creare un gruppo consultivo di esperti di alto livello, di dimensioni ridotte, incaricato di contribuire alla ricerca e all'analisi e all'elaborazione degli ordini del giorno delle riunioni del *Forum*. In seno a tale gruppo di esperti dovrebbero sedere anche giuristi ed esperti di diritti dei minori, che potrebbero presentare proposte concrete in merito agli atti legislativi da adottare a livello comunitario per concretizzare le proposte del *Forum*. Inoltre, sarebbe opportuno precisare i compiti e i poteri del *Forum*: che se dovesse formulare delle raccomandazioni, si tratterebbe di definire, in una sorta di regolamento interno, le modalità con cui dare seguito a tali raccomandazioni, designare gli organi incaricati di metterle in pratica e valutare i progressi compiuti nell'attuazione (le commissioni parlamentari interessate potrebbero svolgere un ruolo attivo di monitoraggio).

<sup>21</sup> Cfr. Santos Pais durante l'audizione del 17 aprile 2007 al Parlamento europeo [http://www.europarl.europa.eu/hearings/default\\_en.htm](http://www.europarl.europa.eu/hearings/default_en.htm).

Negli ultimi anni sono stati creati altri organismi, in particolare nel 2000 in seno al Consiglio, il gruppo intergovernativo permanente sull'infanzia e l'adolescenza denominato "*L'Europe de l'Enfance*", concepito come *forum* di scambio dei dati sui minori, che si riunisce in via informale tutti i semestri su invito del paese che assume la Presidenza di turno dell'UE. Il Parlamento europeo si è dotato di uno spazio di discussione su temi attinenti l'infanzia, attraverso una "*Alleanza per i diritti dei bambini*", composta da deputati di diverse estrazioni politiche e geografiche, che si riuniscono ogni due mesi, oltre a un intergruppo "*Famiglia*". Benché lodevoli, queste diverse iniziative possono apparire insufficienti, in particolare in ragione della loro mancanza di visibilità e dell'assenza di coordinamento.

ropeo dovrebbe assicurare il controllo dei risultati ottenuti, attraverso l'organizzazione periodica di audizioni dedicate a taluni aspetti specifici della promozione dei diritti dei minori.

Un ruolo cruciale, anche in questo caso, spetterà all'Agenzia per i diritti fondamentali; sia nel vigilare affinché il controllo del rispetto dei diritti dei minori abbia la collocazione che gli compete nel programma di lavoro pluriennale, di cui l'Agenzia dovrà dotarsi all'inizio dell'attività<sup>22</sup>.

### 3. Settori prioritari intorno ai quali articolare la strategia

#### a) *Lotta contro ogni forma di violenza.*

Qualunque forma di violenza attuata nei confronti dei minori è inammissibile e ingiustificabile e, quindi, risulta essenziale non soltanto punire gli autori delle violenze, ma elaborare anche una strategia di prevenzione contro la violenza sui minori.

L'Unione europea ha già istituito diversi strumenti importanti per la lotta contro la violenza di cui sono vittime i minori :

- i programmi DAPHNE e AGIS<sup>23</sup>;
- il piano d'azione per prevenire la tratta di esseri umani<sup>24</sup>;
- la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani<sup>25</sup>;
- la decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 sulla lotta alla pornografia infantile su Internet<sup>26</sup>;
- la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile<sup>27</sup> e
- diverse misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge minori.

In merito a quest'ultimo aspetto, la Commissione intende rafforzare, in collaborazione con gli operatori turistici, le misure finalizzate a ridurre i

<sup>22</sup> Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

<sup>23</sup> Il programma persegue l'obiettivo di aiutare i giuristi, gli agenti dei servizi di repressione e i rappresentanti dei servizi incaricati dell'assistenza alle vittime degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati a realizzare reti europee e a scambiare informazioni e buone prassi.

<sup>24</sup> Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani, GU C 311 del 9.12.2005.

<sup>25</sup> GU L 203 dell'1.8.2002.

<sup>26</sup> GU L 138 del 9.6.2000.

<sup>27</sup> GU L 13/44 del 20.1.2004.

flussi del turismo sessuale che partono dagli Stati membri, cercando di realizzare un migliore coordinamento delle incriminazioni extraterritoriali<sup>28</sup>.

È urgente, inoltre, la realizzazione di un sistema di protezione dei minori contro gli abusi sessuali che preveda dei meccanismi di controllo efficaci e coordinati, affinché le persone che, in seguito a una condanna, sono da considerare inidonee a lavorare con bambini, possano essere effettivamente inibite all'accesso a talune professioni. Il consolidamento della cooperazione giudiziaria tra gli Stati Membri nei casi di sfruttamento sessuale dei bambini e di pedopornografia, migliorerebbe lo scambio di informazioni sui precedenti penali<sup>29</sup> a livello europeo imponendo una serie di obblighi minimi.

In tema di pedopornografia su Internet, di concerto con alcuni istituti bancari e con le principali carte di credito, la Commissione europea sta valutando la possibilità di escludere dal sistema di pagamento *on-line* i siti che vendono materiale pedopornografico<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> In tema di sfruttamento sessuale dei bambini, al Consiglio d'Europa è in fase di adozione la convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali, sulla quale gli Stati membri dell'UE hanno coordinato la loro posizione nel quadro del Comitato dell'articolo 36 e, si parla di una possibile adesione della Comunità e/o dell'UE a tale convenzione, auspicando l'adesione e l'adozione di una posizione di principio in proposito, per consentire all'UE, in futuro, di partecipare alla negoziazione di convenzioni in materia di diritto penale (in particolare convenzioni finalizzate a proteggere i minori) e di ratificarle.

<sup>29</sup> Ciò è doveroso per garantire che il divieto di svolgimento di attività a contatto con i bambini imposta alla persona condannata per reati sessuali in uno Stato Membro abbia effetti giuridici anche negli altri Stati Membri.

<sup>30</sup> La banca che, su segnalazione dell'istituto di carta di credito che ha operato il controllo, annulla il contratto con il commerciante/venditore *on-line* di materiale pedopornografico, dovrebbe essere autorizzata a comunicare l'informazione ad altri istituti di credito, sulla base dell'"interesse superiore del minore". In tal senso si dovrebbe creare una banca dati che - in costante aggiornamento - elenchi i soggetti che vendono pedopornografia. Le informazioni relative a tali tipo di venditori andrebbero inoltre comunicate immediatamente alla polizia dello Stato membro in questione (ad es. Europol ed Interpol).

Sempre in tema di lotta alla pedopornografia *on-line*, si stanno intensificando le campagne di informazione e di sensibilizzazione del pubblico, a tutela dei minori e di condanna degli autori dei reati. I casi di violenza diffusa attraverso la rete in preoccupante crescita vertiginosa, evidenziano l'esigenza improcrastinabile di un serio sistema di autoregolamentazione dei siti che trasmettono immagini e video di bullismo. I gestori della rete dovrebbero vigilare sui contenuti che circolano sui loro siti e vietare il cosiddetto "*cyberbullismo*", che promuove la violenza tra minori nonché spesso provocano l'umiliazione di allievi e docenti.

Un'altra grave forma di violenza sui minori che merita un contrasto rigoroso è quella delle mutilazioni genitali: fenomeno in costante aumento a causa di una crescente immigrazione non sempre opportunamente integrata, anche all'interno dell'Unione europea. In alcuni casi medici compiacenti commettono questo tipo di operazioni in clandestinità, ma ancor più spesso i minori sottoposti a queste menomazioni sono portati nei loro paesi di origine e lì mutilati, in assenza di informazioni o assistenza mediche specifiche con gravi danni permanenti che ne derivano per i minori in situazione di reale impossibilità all'esercizio dei loro diritti.

Analoga attenzione viene dedicata agli altri mezzi di comunicazione - *in primis* televisione e telefonini -, al fine di vigilare e limitare la trasmissione di immagini e contenuti violenti o comunque non adatti ai minori.

Nel settore della lotta contro la tratta di esseri umani, si intende porre in risalto il valore aggiunto che arreca la cooperazione realizzata con Europol ed Eurojust e, in tal senso, è opportuno ritenere che si debbano utilizzare tutti i mezzi necessari a rafforzare la loro azione, per proteggere i minori da tale piaga e da qualunque altra forma di violenza e di sfruttamento, non solo sessuale (difatti lo sfruttamento di un minore può assumere le forme più svariate, tra cui l'utilizzo dei bambini per l'accattonaggio, che evidentemente lede la dignità del bambino e gli infligge gravi danni psicologici; pertanto, tale pratica dovrebbe essere vietata in tutti gli Stati membri<sup>31</sup>).

*b) Lotta contro la povertà e le discriminazioni e diritto all'istruzione.*

La strategia intende porsi quale misura di sostegno e di pratica attuazione degli Obiettivi di sviluppo del millennio, che stabiliscono priorità globali per tutti gli abitanti del pianeta, *in primis* per i minori.

Tra gli obiettivi della lotta alla povertà estrema è sufficiente annoverare, l'istruzione primaria universale, la promozione della salute materna, la riduzione del tasso di mortalità infantile e le campagne di prevenzione dell'HIV/AIDS e di vaccinazione.

Occorre inoltre proteggere i bambini dalle peggiori forme di sfruttamento, come il lavoro minorile, il coinvolgimento dei minori nei conflitti (bambini soldato) e la schiavitù domestica.

Di fatto, è essenziale che l'UE affronti questi problemi in linea con le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, che agli articoli 27 e 28 sancisce il diritto di ogni minore a un livello di vita tale da consentirne lo sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, oltre al diritto del fanciullo all'istruzione. Il diritto all'istruzione<sup>32</sup> è ripreso anche all'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali.

<sup>31</sup> È necessario che gli Stati membri forniscano a Europol e Eurojust le informazioni utili a migliorarne l'efficacia e che Europol rafforzi la cooperazione con Interpol e con Frontex.

<sup>32</sup> L'Unione europea deve inoltre vigilare affinché non siano tollerate discriminazioni in materia di accesso all'insegnamento e all'ottenimento di una istruzione di qualità.

La direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, impone agli Stati membri l'obbligo di vietare qualunque forma di discriminazione, diretta o indiretta, nel settore dell'istruzione. Allo stato attuale della legislazione comunitaria, solo le minoranze etniche beneficiano di una protezione contro la discriminazione di materia di insegnamento, non le minoran-

### c) *Diritti dei minori migranti*

Nella comunicazione della Commissione “*Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori* - {SEC(2006) 888} {SEC(2006) 889} sottolinea che “*un'altra sfida consiste nell'assicurare che le politiche e le normative dell'UE rispettino pienamente i diritti dei minori migranti, dei minori in cerca di asilo e dei minori profughi*”<sup>33</sup>.

Infatti, nonostante gli strumenti attualmente disponibili prevedano già disposizioni destinate a proteggere i minori, queste non sono sempre sufficienti; permangono inoltre problemi in ordine alla loro applicazione<sup>34</sup>.

La nozione di “interesse superiore dei minori” dovrebbe anch'essa essere definita con precisione, in stretta concertazione, in particolare, con l'HCR (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), che ha sviluppato una procedura per determinare formalmente quanto rientra nella nozione di interesse superiore, ossia il “*BID*” (*Best Interests Determination*)<sup>35</sup>.

ze religiose e linguistiche. Sarebbe opportuno adottare nuove disposizioni per estendere il campo di applicazione delle tutele contro la discriminazione in materia di accesso all'istruzione.

Il 2007, quale anno delle pari opportunità per tutti, ha rappresentato un notevole incentivo per la Commissione all'elaborazione di una nuova direttiva, che come campo di applicazione includa tutti i settori ripresi nella direttiva “sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica” (articolo 3) e li renda applicabili ai motivi di discriminazione indicati all'articolo 13 del trattato CE: sesso, origine etnica, religione, convinzioni personali, tendenze sessuali ed handicap. Proprio i minori disabili dovranno costituire una delle priorità principali delle future azioni dell'Unione europea in materia di protezione dei diritti dei minori. A tal proposito è opportuno sottolineare che i minori disabili sono piuttosto minori “diversamente abili” e in quanto tali è fondamentale garantire i loro diritti e contribuire al loro pieno sviluppo e rispetto. Inoltre, in taluni casi, in particolare per i bambini Rom, è necessario prevedere azioni positive di lotta contro le discriminazioni (ciò sembra essere l'unico mezzo per affrontare la segregazione di cui talvolta sono oggetto). Si dovrebbero in particolare promuovere sia campagne di scolarizzazione, utili per combattere il fenomeno della bassa alfabetizzazione, sia azioni precise per contrastare gli alti livelli di dispersione scolastica dei minori Rom. Al tempo stesso, bisognerebbe promuovere progetti di vaccinazione e di assistenza sanitaria adeguata da parte delle strutture mediche verso neonati e bambini Rom, categoria che registra un elevato rischio di patologie. Sarebbe, inoltre, opportuno porre in essere sforzi mirati a favore dei bambini che vivono o lavorano in strada, in merito ai quali esistono dati incompleti, mentre la loro situazione di particolare difficoltà giustificerebbe misure mirate.

<sup>33</sup> COM(2006)0367 pag. 7.

<sup>34</sup> Sarà, ad esempio, utile verificare che i funzionari incaricati di trattare i diversi casi seguano una formazione specifica, che i minori siano ascoltati in condizioni adatte alla loro età, da determinare con la massima precisione possibile, e che si identifichino alternative alla detenzione, che non fa altro che aggiungere altri traumi a quelli già subiti dal bambino.

<sup>35</sup> La determinazione formale dell'interesse superiore (BID) è un processo formale costituito da procedure di sicurezza specifiche e da requisiti di documentazione definiti per alcuni minori che rientrano nell'ambito di competenza dell'HCR.



Tale nozione riveste un'importanza particolare nel caso di minori non accompagnati, di cui è evidente la condizione di estrema vulnerabilità<sup>36</sup>; ed è quindi opportuno vigilare affinché siano debitamente informati dei loro diritti e di come poterli difendere, mettendoli nella condizione di usufruire in tempi brevi dell'assistenza di un rappresentante legale.

#### **4. Programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione.**

Con la recente decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione<sup>37</sup>, si intende dare continuità alle iniziative<sup>38</sup> avviate nell'ultimo decennio, completando l'impegno dell'Unione europea nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

<sup>36</sup> Inoltre, molti bambini non vengono registrati alla nascita. Non essere registrati potrebbe significare non poter godere del diritto a un'identità, a un nome, a una cittadinanza, a una educazione e alle cure sanitarie. L'invisibilità dei bambini richiede un intervento concreto, in quanto un minore non registrato non gode di un proprio status legale, rendendo difficile il controllo, la prevenzione e l'intervento in caso di violazione dei suoi diritti. Accade spesso, infatti, che i bambini non registrati siano particolarmente vulnerabili e vittime di tratta e sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù e lavoro minorile. Secondo le stime dell'HCR, tra il 4 e il 5% dei richiedenti asilo che giunge sul territorio dell'Unione è costituito da minori non accompagnati, vale a dire una cifra compresa tra 8000 e 10000 minori nel 2006.

<sup>37</sup> GU L 348 del 24.12.2008, p. 118.

<sup>38</sup> Trattasi dei precedenti programmi avviati con :

- decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d'azione comunitario per promuovere l'uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali (Piano d'azione per l'uso sicuro di Internet 1998-2004);

- la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie *on-line* (il *Piano d'azione per l'uso più sicuro di Internet 2005-2008*). "*Safer Internet plus*" costituiva il proseguimento del piano d'azione per un uso più sicuro di Internet attuato nel periodo 1999-2004 cui era stata assegnata una dotazione finanziaria pari 38,3 milioni di euro. Il campo di applicazione estendeva alle nuove tecnologie online, compresi i contenuti trasmessi via telefonia mobile e banda larga, i giochi *online*, lo scambio diretto di *file* tra computer (*peer-to-peer*) e tutte le forme di comunicazione in tempo reale come i gruppi di chat e i messaggi istantanei, soprattutto al fine di proteggere meglio i bambini e i minori. *Safer Internet plus* godeva di una dotazione finanziaria di 45 milioni di euro per il quadriennio 2005-2008 incentrandosi sugli utilizzatori finali, soprattutto i bambini, sia a casa che a scuola, e articolandosi attorno quattro azioni principali: a) lotta contro i contenuti illeciti; b) trattamento dei contenuti indesiderati e dannosi; c) promozione di un ambiente più sicuro; d) realizzazione di azioni di sensibilizzazione.

Il Programma «Internet più sicuro» aperto alla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell'UE, dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dello Spazio economico europeo (oltre a organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1 dell'articolo 2<sup>39</sup>), persegue le seguenti linee di azione:

- a) sensibilizzazione del pubblico;
- b) lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;
- c) promozione di un ambiente in linea più sicuro;
- d) creazione di una base di conoscenze<sup>40</sup>.

L'obiettivo del programma è promuovere un uso più sicuro di Internet e delle altre tecnologie della comunicazione («tecnologie in linea»), educare sotto questo aspetto gli utenti, in particolare i bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea. Al fine di conseguire tale obiettivo il pro-

<sup>39</sup> Altresì il programma è aperto ai soggetti giuridici ex articolo 2 lett.c) «*in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;*», lett. d) «*in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;*» lett. e) «*in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma.*».

<sup>40</sup> In tal senso si constata il progressivo aumento dei casi di «cibercriminalità». Gli stessi termini «cibercriminalità», «reato informatico», «reato connesso ai sistemi informatici» e «reato ad alta tecnologia», vengono spesso usati come sinonimi. In base alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, COM(2007)267 def., Bruxelles, 22.05.2007 - *Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità* {SEC(2007) 641},{SEC(2007) 642} con «cibercriminalità» si intendono «*gli atti criminali commessi contro reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione o avvalendosi di tali reti e sistemi*». Nella pratica, la cibercriminalità indica tre distinte categorie di attività criminali:

- la prima comprende i reati tradizionali come la frode o la falsificazione, anche se con riferimento specifico ai reati commessi servendosi di reti di comunicazioni elettroniche e sistemi di informazione (in seguito «reti elettroniche»);
- la seconda concerne la pubblicazione sul web di contenuti illeciti (materiale pedopornografico o incitamento all'odio razziale), e
- la terza i reati propri alle reti elettroniche, ossia gli attacchi contro i sistemi di informazione, il *denial of service* e la pirateria. Attacchi di questo tipo possono anche colpire le infrastrutture critiche fondamentali in Europa e i sistemi di allarme rapido esistenti in vari settori, con conseguenze potenzialmente disastrose per l'intera società. Denominatore comune di questi reati è che possono essere commessi su larga scala e produrre effetti a grande distanza.

gramma si focalizzerà sull'assistenza pratica all'utente finale, in particolare bambini, genitori, assistenti, insegnanti ed educatori, incoraggiando i partenariati multilaterali.

Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, con una dotazione finanziaria complessiva di 55.000.000 euro che verranno stanziati su base annuale (con una ripartizione indicativa delle spese: 1) sensibilizzazione del pubblico 48%; 2) lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea 34%; 3) promozione di un ambiente in linea più sicuro 10%; 4) creazione di una base di conoscenze 8%).

La Commissione elaborerà i programmi di lavoro annuali garantendone la coerenza generale e la complementarietà con altri pertinenti programmi, politiche e azioni della Comunità.

Per garantire la coerenza di approccio ai rischi nei casi in cui sia possibile accedere ai contenuti e ai servizi ed utilizzarli sia in linea che fuori linea, come nel caso dei videogiochi, il programma può affrontare entrambi questi tipi di uso e di accesso.

Il programma si articolerà in quattro linee di azione generali:

#### *1) Sensibilizzazione del pubblico*

Le attività riguarderanno<sup>41</sup> la sensibilizzazione del pubblico, in particolare dei bambini, dei genitori, degli assistenti, degli insegnanti e degli edu-

<sup>41</sup> Si tratta di :

1. Sensibilizzare il pubblico e diffondere le informazioni sull'uso più sicuro delle tecnologie in linea. (Le attività promuoveranno la sensibilizzazione dei cittadini in maniera coordinata in tutta l'Unione europea trasmettendo un messaggio positivo sulle opportunità di un più ampio e intenso uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e fornendo nel contempo un'informazione adeguata sui rischi e sui modi di affrontarli. Saranno incoraggiate iniziative per consentire ai bambini di fare un uso responsabile delle tecnologie in linea, in particolare mediante programmi di alfabetizzazione o educazione mediatica. Le attività incentiveranno metodi - efficaci sotto il profilo dei costi - di diffusione di informazioni e di sensibilizzazione di un numero elevato di utenti, ad esempio attraverso la cooperazione con i mezzi di comunicazione di massa, la distribuzione in linea di contenuti creati dagli utenti e il sistema scolastico. I metodi di distribuzione e presentazione dei messaggi saranno adeguati ai vari gruppi di destinatari (bambini di diverse fasce d'età e loro genitori, assistenti, insegnanti e educatori).

2. Creare punti di contatto ai quali i genitori e i bambini potranno rivolgersi per avere una risposta su come navigare in linea in sicurezza, comprese consulenze su come contrastare il grooming e il bullismo in linea. (Lo scopo delle attività sarà di permettere agli utenti di compiere scelte informate e responsabili fornendo loro consulenza, informazioni e consigli sulle precauzioni da prendere per rimanere in linea in tutta sicurezza).

3. Incoraggiare il miglioramento di metodi e strumenti di sensibilizzazione efficaci ed efficienti. (Le azioni saranno destinate a migliorare i metodi e gli strumenti di sensibilizzazione in modo da renderli più efficaci ed efficienti sotto il profilo economico in una prospettiva a lungo termine).

catori sulle opportunità e sui rischi connessi all'uso delle tecnologie in linea e sui mezzi che permettono di rimanere in linea in tutta sicurezza. Esse riguarderanno anche le opportunità e i rischi connessi ai servizi che utilizzano nuove piattaforme di distribuzione, come i servizi audiovisivi che utilizzano le reti della telefonia mobile. All'occorrenza, si dovranno rendere disponibili pacchetti di informazione in più versioni linguistiche.

## 2) *Lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea*

Le attività<sup>42</sup> saranno volte a ridurre la quantità di contenuti illeciti che circolano in linea e ad affrontare adeguatamente il problema del comporta-

4. Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione transfrontaliera nell'Unione europea. (Saranno realizzate azioni per garantire una collaborazione transfrontaliera efficace nell'Unione europea e lo scambio efficace di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze ed informazioni).

5. Garantire lo scambio di migliori prassi e la cooperazione a livello internazionale. (Scopo delle azioni sarà quello di promuovere la collaborazione e lo scambio di migliori prassi, strumenti, metodi, esperienze e informazioni a livello internazionale per incoraggiare approcci e metodi di lavoro comuni e migliorare e rafforzare l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la portata delle iniziative mondiali).

<sup>42</sup> Si tratta di:

1. Creare punti di contatto e linee di assistenza telefonica diretta cui il pubblico può segnalare i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea, e promuovere l'esistenza di tali servizi. (Le azioni sono destinate a garantire che i punti di contatto siano efficaci e visibili per il pubblico, che ci sia uno stretto collegamento con gli altri attori che operano a livello nazionale - in particolare con le unità di polizia specializzate nella lotta alla cybercriminalità) e a cooperare a livello dell'Unione europea per affrontare tematiche transfrontaliere e per lo scambio di migliori prassi. Tali punti di contatto forniranno inoltre al pubblico le informazioni necessarie sulle modalità per segnalare i contenuti illeciti e per valutare il contenuto di servizi di informazione in linea che potrebbero danneggiare l'integrità fisica, mentale o morale dei bambini.

2. Contrastare i comportamenti dannosi in linea, in particolare il *grooming* e il bullismo. (Le azioni sono destinate a contrastare il *grooming* ed il bullismo in linea. Si affronteranno i problemi di ordine tecnico, psicologico e sociologico correlati a questi temi e sarà promossa la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti interessati).

3. Stimolare l'applicazione di soluzioni tecniche per lottare adeguatamente contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea e informare l'utente finale delle possibili modalità di applicazione di questa tecnologia. Le attività sono intese ad incoraggiare la progettazione, lo sviluppo o l'adattamento e/o la promozione di strumenti tecnologici efficaci, in particolare quelli messi a disposizione gratuitamente, agevolmente utilizzabili da tutti gli interessati e atti a contrastare adeguatamente i contenuti illeciti e a lottare contro i comportamenti dannosi in linea. Le attività sono intese altresì a incoraggiare la promozione, da parte degli operatori dei servizi, di un utilizzo sicuro e responsabile dei collegamenti per proteggere i bambini contro le attività illecite e dannose. Gli interessati saranno informati della disponibilità di detti strumenti tecnologici e delle modalità di uso corretto. Fra l'altro si potrebbero esaminare le seguenti misure: a) adozione di un marchio di qualità per i fornitori dei servizi, in modo che

mento dannoso in linea, in particolare concentrandosi sulla distribuzione in linea di materiale pedopornografico, sul *grooming* e sul bullismo in linea.

### 3) *Promozione di un ambiente in linea più sicuro*

Le attività<sup>43</sup> sono intese a favorire la collaborazione tra soggetti interessati al fine di promuovere un ambiente in linea più sicuro e proteggere i bambini dai contenuti potenzialmente dannosi.

qualsiasi utente possa facilmente accertare se un determinato fornitore segue o meno un codice di condotta; b) utilizzo da parte degli utenti finali di filtri che impediscano che l'informazione potenzialmente lesiva dell'integrità fisica, mentale o morale dei bambini affluisca attraverso le tecnologie in linea; c) sostegno e promozione di misure per incoraggiare i contenuti positivi per i bambini; d) impegno a studiare l'efficacia degli strumenti messi a punto in cooperazione con l'industria di Internet per consentire agli organi di polizia di rintracciare i responsabili di reati cibernetici.

4. Promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello nazionale e dell'Unione europea.

Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare il coordinamento tra i soggetti interessati attivi nella lotta contro la distribuzione di contenuti illeciti e contro i comportamenti dannosi in linea e di incoraggiare la partecipazione e l'impegno di questi soggetti. In particolare, tali attività incoraggeranno lo scambio di esperienze a livello internazionale e la condivisione di possibili soluzioni tra governi, autorità di contrasto, linee di assistenza telefonica diretta, istituti bancari, finanziari e di emissione di carte di credito, centri di consulenza contro gli abusi sui minori, organizzazioni di tutela dei minori e l'industria di Internet.

5. Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni e di esperienze nella lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea a livello internazionale. (Lo scopo delle attività sarà di migliorare la collaborazione con i paesi terzi, di armonizzare le modalità di lotta alla diffusione di contenuti illeciti e comportamenti dannosi in linea a livello internazionale e di incoraggiare lo sviluppo dei collegamenti di coordinamento tra le banche dati degli Stati membri relative agli abusi sui minori nonché lo sviluppo di un approccio comune e un comune metodo di lavoro. In particolare le attività saranno volte a creare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, la polizia e i punti di contatto. Saranno prese iniziative per costituire una banca dati dell'Unione europea comune che raccolga le informazioni sugli abusi commessi sui minori e per garantirne il collegamento con Eurogol).

6. Ricorrere ai registri dei nomi di dominio qualora non siano ancora registrati e rafforzare la cooperazione esistente. (Tenuto conto della legislazione nazionale, lo scopo delle attività sarà di integrare le azioni esistenti migliorando la cooperazione con i registri dei nomi di dominio negli Stati membri e incoraggiando relazioni positive con i registri all'esterno dell'Unione europea, onde consentire la tempestiva individuazione di contenuti potenzialmente illeciti e ridurre al minimo la longevità dei siti Internet conosciuti per offrire contenuti che si riferiscono ad abusi sessuali sui minori).

<sup>43</sup> Le principali azioni generali previste sono:

1. Rafforzare la collaborazione, lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati. (Lo scopo delle attività sarà quello di migliorare la collaborazione, di armonizzare le modalità di creazione di un ambiente in linea più sicuro per i bambini e di permettere lo scambio di migliori prassi e dei metodi di lavoro. Si tratterà di mettere a disposizione dei soggetti interessati una piattaforma aperta di discussione delle problematiche

#### 4) Creazione di una base di conoscenze

Le attività<sup>44</sup> si incentreranno sulla creazione di una base di conoscenze che permetta di affrontare adeguatamente gli usi esistenti ed emergenti nell'ambiente in linea e i relativi rischi e conseguenze, allo scopo di definire azioni adeguate destinate a garantire la sicurezza dell'ambiente in linea per tutti gli utenti.

connesse alla promozione di un ambiente in linea più sicuro e alle modalità di protezione dei bambini dai contenuti potenzialmente dannosi diffusi su diverse piattaforme).

2. Incoraggiare i soggetti interessati a sviluppare e attuare sistemi di autoregolamentazione e coregolamentazione adeguati. (Le azioni sono intese ad incoraggiare la creazione e l'attuazione di iniziative di autoregolamentazione e di coregolamentazione e a incitare i soggetti interessati a tener conto della sicurezza dei bambini nella concezione di nuove tecnologie e nuovi servizi).

3. Incoraggiare e assistere i fornitori per lo sviluppo di un marchio. (Le azioni sono volte ad incoraggiare e assistere i fornitori di servizi Internet nella messa a punto, come strumento di autoregolamentazione, di un marchio «sicuro per i bambini» da inserire sulle pagine web. Dette iniziative possono includere tra l'altro lo studio della possibilità di creare un sistema di simboli descrittivi comuni o di messaggi d'allarme che indichino la categoria d'età e/o gli aspetti del contenuto che hanno portato a una determinata raccomandazione relativa all'età, che consentirebbero agli utenti di essere più consapevoli dei contenuti in linea potenzialmente nocivi).

4. Stimolare il coinvolgimento dei bambini nella creazione di un ambiente in linea più sicuro. (Le azioni avranno l'obiettivo di coinvolgere i bambini, garantendo un'equa partecipazione di maschi e femmine, allo scopo di capire meglio il loro punto di vista e le loro esperienze nell'uso delle tecnologie in linea e, con il supporto di specialisti, di migliorare la sicurezza dell'ambiente in linea per i bambini. Tale coinvolgimento sarà assicurato regolarmente nel quadro di attività quali il *Forum* europeo sui diritti del bambino, il *Forum* per un Internet più sicuro e altri).

5. Disporre di maggiori informazioni sugli strumenti adeguati di lotta contro i contenuti dannosi in linea. (Lo scopo sarà quello di acquisire maggiori informazioni, in particolare per i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori, sul funzionamento e sull'efficacia degli strumenti, quali i sistemi di filtraggio, di lotta contro i contenuti potenzialmente dannosi in linea e di dotare regolarmente tutti gli utenti di informazioni, strumenti e applicazioni in grado di aiutarli in modo efficace, didattico e semplice a far fronte ai contenuti dannosi diffusi su diverse piattaforme).

6. Garantire la compatibilità tra l'approccio nell'Unione europea e quello internazionale. (Le attività sono destinate a promuovere la collaborazione e lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi tra soggetti interessati a livello dell'Ue e internazionale).

<sup>44</sup> Le principali azioni generali previste sono le seguenti.

1. Incoraggiare un approccio di indagine coordinato nei settori pertinenti. (Le azioni hanno l'obiettivo di riunire gli scienziati e gli esperti nel campo della sicurezza in linea dei bambini a livello Ue, stimolando la collaborazione e il coordinamento internazionali e di compiere analisi aggiornate sulle ricerche esistenti ed emergenti).

2. Fornire informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini. (Saranno avviate azioni per generare informazioni aggiornate sull'uso delle tecnologie in linea da parte dei bambini e sul modo in cui gli stessi bambini, i genitori, gli assistenti, gli insegnanti e gli educatori gestiscono le opportunità e i rischi. Le azioni comprenderanno aspetti quantitativi e qualitativi; mireranno anche a conoscere meglio le strategie attuate dai bambini per gestire questi rischi in linea, in modo da poterne valutare l'efficacia).

I contenuti dovranno essere condivisi con i soggetti interessati e divulgati<sup>45</sup> in tutti gli Stati membri<sup>46</sup>.

3. Analizzare statistiche e tendenze provenienti dai diversi Stati membri. (Saranno avviate azioni per analizzare le statistiche e le tendenze provenienti dai diversi Stati membri onde consentire alle autorità di contrasto e alle autorità competenti di ridurre la duplicazione degli sforzi in corso e massimizzare l'uso delle risorse attuali e future).

4. Promuovere gli studi sulla vittimizzazione dei bambini in linea (Saranno promosse azioni comprendenti un approccio di genere per analizzare gli aspetti tecnici, psicologici e sociologici relativi alle modalità con cui i bambini diventano vittime nell'ambiente in linea, attraverso pratiche come il bullismo in linea, il *grooming*, il materiale pedopornografico in linea e nuove forme di comportamento che rischiano di nuocere ai bambini).

5. Promuovere lo studio di modi efficaci per rendere più sicuro l'uso delle tecnologie in linea. (Le azioni potranno riguardare studi e prove relativi ai metodi e agli strumenti di sensibilizzazione, ai regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione rivelatisi positivi, all'efficacia di diverse soluzioni tecniche e non tecniche e infine ad altre questioni pertinenti).

6. Migliorare la conoscenza degli effetti sui bambini dell'uso di tecnologie esistenti ed emergenti. (Le azioni, comprendenti un approccio di genere, permetteranno di capire meglio gli effetti psicologici, comportamentali e sociologici delle tecnologie in linea sui bambini, che vanno dagli effetti dell'esposizione a contenuti e comportamenti dannosi a pratiche come il *grooming* e il bullismo in linea, presenti su diverse piattaforme, computer e telefoni cellulari, console di gioco, altre tecnologie emergenti).

<sup>45</sup> In tal senso va annoverato il *Forum Safer Internet* istituito nel 2004 nel quadro del piano d'azione per l'uso sicuro di Internet quale piattaforma di discussione importante che riunirà rappresentanti dell'industria, autorità di polizia, responsabili politici e organizzazioni di utenti (ad esempio associazioni di genitori e di insegnanti, gruppi di tutela dell'infanzia, organismi di tutela dei consumatori e organizzazioni per la difesa dei diritti civili e digitali). Esso fornirà una piattaforma per lo scambio di esperienze tra organismi nazionali di coregolamentazione o autoregolamentazione ed una possibilità di discutere in che modo l'industria può contribuire a contrastare i contenuti illegali. Il *Forum Safer Internet* rappresenterà sia il punto d'incontro e di discussione per gli esperti del settore che una piattaforma di formazione del consenso e formulazione di conclusioni, raccomandazioni, orientamenti ecc. destinati ai competenti canali nazionali ed europei, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

1) Stimolare la messa in rete delle competenti strutture degli Stati membri e allacciare contatti con gli organismi di autoregolamentazione non europei.

2) Favorire la formazione del consenso e l'autoregolamentazione in merito a problematiche quali la certificazione di qualità dei siti web, la classificazione dei contenuti intermediali, la classificazione e i sistemi di filtraggio, estendendoli a nuovi tipi di contenuti quali i giochi online e a nuovi tipi di accesso quali la telefonia mobile.

3) Incoraggiare i fornitori di servizi a elaborare codici di condotta su questioni quali la gestione delle procedure di notifica e rimozione in modo trasparente e responsabile, informare gli utenti su un uso più sicuro di Internet e l'esistenza di «hotline» per segnalare contenuti illegali.

4) Promuovere ricerche sull'efficacia dei progetti di cl e sistemi di filtraggio

<sup>46</sup> Cfr. C. Notarstefano, *L'azione dell'Unione europea a tutela dei minori nell'uso sicuro e consapevole di Internet e delle nuove tecnologie on-line*, Iniziativa di sensibilizzazione promossa in occasione del Safer Internet Day 6-2-2017, Polo Euromediterraneo Jean Monnet, Bari, 2007, 32 pp.



Il Programma «Internet più sicuro» (privilegiando l'uso più sicuro delle tecnologie in linea, in particolare da parte dei bambini), tende in sostanza a potenziare una serie di attività in grado di:

- promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro in linea,
- ridurre la quantità di contenuti illeciti diffusi in linea,
- affrontare i comportamenti potenzialmente dannosi in linea (compresi la manipolazione psicologica dei bambini finalizzata ad abusi sessuali e il «grooming», vale a dire il processo con il quale un adulto adesca in linea un bambino con l'intento di abusarne sessualmente, le molestie per via elettronica e i documenti elettronici che mostrano aggressioni fisiche e/o psicologiche) e
- garantire la sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei rischi in linea e delle precauzioni da prendere, nonché sviluppare strumenti pedagogici sulla base delle migliori prassi.

A ciò si aggiunga che, data la specificità della situazione dei minori e degli adolescenti in ogni paese, subregione o regione, occorre analizzare caso per caso le circostanze, per verificare quali strumenti, tra tutti quelli possibili, siano in grado di fornire la risposta più appropriata. In numerosi paesi i governi non sono in grado e/o non approfondono un impegno adeguato per promuovere e tutelare i diritti dei minori. È indispensabile garantire una reale complementarità tra i vari strumenti strategici e finanziari europei al fine di massimizzare e coordinare la stessa politica esterna dell'UE<sup>47</sup> nel modo seguente:

1) i bambini e gli adolescenti nella cooperazione allo sviluppo. Nei paesi in cui le capacità finanziarie e istituzionali sono insufficienti a garantire ai minori condizioni di vita accettabili e i servizi di base, l'UE dovrebbe utilizzare pienamente le misure di cooperazione allo sviluppo e di eradicazione della povertà predisposte per affrontare le cause profonde della povertà;

2) i bambini e gli adolescenti nella politica commerciale. La politica commerciale dell'UE viene elaborata tenendo conto dell'esigenza di garantirne la coerenza con la tutela e la promozione dei diritti dei minori. Nel quadro della politica commerciale la promozione dei diritti dei minori rientra nel più vasto programma dello sviluppo sostenibile. Negli accordi bilaterali la questione dei diritti dei minori viene affrontata nel contesto delle norme in materia di lavoro;

3) i bambini e gli adolescenti nel dialogo politico. Data l'importanza del dialogo politico tra l'UE e le autorità nazionali, occorre che nel quadro di tale dialogo si tenga costantemente in considerazione l'attuazione degli impegni derivanti dalla Convenzione sui diritti dei minori;

4) azioni regionali e globali. Le azioni di livello nazionale saranno ac-



compagnate de adeguati interventi a livello regionale e mondiale, relativi alle questioni di carattere sopranazionale;

5) emancipazione dei bambini e degli adolescenti. Le deficienze in termini di rispetto degli obblighi connessi ai diritti dei minori andrebbero affrontate dall'UE mettendo i bambini e gli adolescenti in condizione di svolgere un ruolo attivo nelle questioni che li riguardano direttamente;

6) bambini e adolescenti e gli aiuti umanitari. Nei paesi in cui dei conflitti stanno per scoppiare, sono in corso o sono appena cessati, le esigenze dei minori sono spesso trascurate o ignorate e i loro diritti regolarmente violati. Gli aiuti umanitari intervengono anche in occasione di crisi umanitarie dovute a disastri naturali, allorché i governi sono sopraffatti dagli eventi o mancano della capacità o della volontà di agire, con la necessità di tutelare le questioni inerenti:

- (a) i minori isolati e non accompagnati,
- (b) i minori che fanno parte di eserciti o di gruppi armati,
- (c) l'istruzione dei minori durante le emergenze.

<sup>47</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE*, COM(2008) 55 definitivo, Bruxelles, 5.2.2008, 8 p.

